



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

ORDINANZA DIRIGENZIALE Servizio 5 Assetto e Tutela del Territorio, Sue, Suap, Ambiente e Mobilità N. 24 DEL 30/04/2025

OGGETTO: PULIZIA E MANTENIMENTO CAMPI INCOLTI E DELLE FOSSE FINALIZZATI ALLA CURA DEL TERRITORIO ED ALLA PREVENZIONE INCENDI

PREMESSO quanto segue:

- pervengono a questo Ente numerose segnalazioni, verificate dai competenti uffici comunali, relative a stati di incuria e cattiva manutenzione dei terreni privati;
- lo stato d'incuria ed abbandono dei fondi privati confinanti con abitazioni ed altri edifici, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, in mancanza d'esecuzione di ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, insetti nocivi determinando criticità;
- la mancata pulitura dei terreni può altresì incentivare l'utilizzo degli stessi come discariche abusive e abbandono di rifiuti di vario genere;
- le aree private incolte, prospicienti la viabilità pubblica o di uso pubblico, costituiscono inoltre un pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, in quanto la vegetazione situata su terreni privati ai lati della viabilità pubblica invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi anche la visibilità;
- i terreni incolti possono essere interessati più facilmente dal rischio di sviluppo di incendi, determinando rischi per la pubblica incolumità e per la salute;
- ai fini della prevenzione dal rischio di incendi boschivi la Regione Toscana ha individuato il periodo di rischio di incendi che va dal 1° luglio e il 31 agosto, salvo ulteriori proroghe;
- le attività atmosferiche degli ultimi anni si manifestano spesso con fenomeni di fortissima intensità provocando talvolta tracimazione delle acque sulle sedi stradali o comunque situazioni di disagio, spesso anche a causa della scarsa manutenzione dei terreni, dei fossi, delle cunette e delle scoline;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia urbana approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 25/06/2024 e le modifiche introdotte con Delibera di G.C. n. 84 del 27/06/2024 ed in particolare:

- l'art. 24 "**Interventi per la cura e il mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale**" che stabilisce quanto segue:
"1. ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:
a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
b) ripulitura della vegetazione arbustiva;



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

- c) *mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;*
- d) *in presenza di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale;*
- e) *in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa."*

Si ricorda che ai sensi della citata delibera di giunta comunale in caso di violazione all'art. 24, ossia per mancati interventi per la cura e il mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale, l'importo della sanzione in misura ridotta è pari a € 450,00.

- l'art. 25 **"Interventi per la ripulitura di terreni agricoli incolti"** che stabilisce quanto segue:
"1. ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- a) *lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;*
- b) *mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi ed arbusti;*
- c) *eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.*

Si ricorda che ai sensi della citata delibera di giunta comunale in caso di violazione all'art. 25, ossia per i mancati Interventi per la ripulitura di terreni agricoli incolti, l'importo della sanzione in misura ridotta è pari a € 450,00.

- l'art. 57 **"Pulizia dei fossati"** che stabilisce quanto segue:
"1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti, i possessori e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e/o la percorribilità delle strade, in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) *le condotte di cemento o altro materiale sottostanti i passi privati;*
- b) *entrambe le sponde e l'alveo dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico.*

2. I suddetti soggetti devono inoltre provvedere alla corretta gestione dei terreni incolti che confinano con la viabilità pubblica e con edifici privati; in particolare dovrà essere garantita una fascia di rispetto dalle suddette aree confinanti adeguata ad impedire la propagazione di eventuali incendi."

Si ricorda che ai sensi della citata delibera di giunta comunale in caso di violazione all'art. 57 l'importo della sanzione in misura ridotta è pari a € 450,00.

- l'art. 58 **"Manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e terreni"** che stabilisce quanto segue :

"1. I proprietari, gli affittuari o conduttori di giardini a corredo di edifici di qualsiasi natura e/o di aree boschive, di terreni e/o di orti, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica della vegetazione, in modo da evitare, per motivi di decoro o igiene urbana, la proliferazione senza controllo delle specie animali e vegetali quali sterpaglie, rovi ed erbe infestanti, indigene ed esotiche; è fatto obbligo inoltre di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti e di rimuovere qualsiasi altro materiale che ne possa aumentare il rischio.

2. È fatto altresì obbligo di abbattere completamente per motivi di sicurezza pubblica gli alberi ad alto fusto morti.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai lotti non abitati, non edificati, in attesa o in corso di ristrutturazione o di costruzione."



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

Si ricorda che ai sensi della citata delibera di giunta comunale in caso di violazione all'art. 58 l'importo della sanzione in misura ridotta è pari a € 450,00.

RITENUTO necessario fare in modo che vengano effettuati i necessari interventi di prevenzione e di pulizia da parte dei proprietari, conduttori, affittuari o chiunque ne abbia titolo, al fine di evitare il verificarsi di situazioni critiche, come incendi, incidenti o altri inconvenienti igienico sanitari che possano costituire pericolo per la popolazione;

CONSIDERATO pertanto necessario che le fosse nonché i terreni incolti posti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere vengano ripuliti dai proprietari stessi, garantendone il decoro e la sicurezza al fine di prevenire il degrado ambientale del territorio ed evitare il verificarsi di inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

VISTE infine:

- la Legge n° 353 / 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i;
- la L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 08.08.2003, n°48/r "Regolamento Forestale della Toscana";
- il titolo III del D.lgs. n. 139 dello 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990;
- Il Regolamento di Polizia urbana e l'art.16 comma 2 della L. n. 689/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 /2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. che attribuisce le competenze ai Responsabili dei servizi;
- il Decreto di nomina n. 16 del 31/12/2024, con il quale sono state conferite le funzioni di Responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori, affittuari e/o a coloro che a qualsiasi titolo godono dei terreni agricoli, posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, e dei terreni agricoli incolti, di cui all'art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana, di procedere agli interventi di pulizia e sfalcio a tutela del territorio, entro e non oltre il 31 maggio 2025, effettuando le operazioni riportati nei citati articoli.

E' fatto obbligo altresì di provvedere alla manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e terreni come indicato dall'art. 58 del Regolamento di Polizia Urbana, e di provvedere alla pulizia delle fosse secondo quanto indicato all'art. 57 del Regolamento di polizia urbana, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e/o la percorribilità delle strade.

RICORDA

- Che è obbligo rispettare le norme di prevenzione per gli abbruciamenti ed accensione dei fuochi dettate dalla Regione Toscana con divieto di abbruciamento nel periodo estivo compreso tra il 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO, salvo eventuali proroghe dettate dalla normativa regionale.
- Che a chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

- Che il mancato rispetto di quanto ordinato con il presente atto comporta l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 co. 2 della L. n. 689/1991, dal Regolamento di Polizia urbana, nonché eventualmente anche le sanzioni di cui al Codice della strada.
- In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, è facoltà del Comune procedere d'ufficio all'esecuzione degli sfalci e delle pulizie, in danno dei soggetti obbligati procedendo al recupero delle somme anticipate, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.

D I S P O N E

- Che alla presente Ordinanza immediatamente esecutiva sia data ampia pubblicità tramite pubblicazione all'Albo on line, sul sito web del Comune di Porcari per renderla nota alla cittadinanza.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza alla Polizia Municipale.
- L'Ufficio di Polizia Municipale nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza.
- I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, in particolare secondo quanto previsto ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana in vigore e/o del Nuovo Codice della Strada, nonché delle altre normative vigenti in materia.

I N F O R M A

- Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge ovvero entro 120 giorni.
- Che la Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Elisa Soggiu, Responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio – Ufficio Ambiente.

Il Responsabile
Servizio 5 Assetto e Tutela del Territorio, Sue, Suap,
Ambiente e Mobilità
Arch. Elisa Soggiu